

Allegato A) alla delibera di C.C. n. 24/2016



COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI**

Approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 27.06.2016

GIUGNO 2016

INDICE

TITOLO I Disposizioni generali

- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Finalità
- Articolo 3 Classificazione impianti
- Articolo 4 Compiti del Comune

TITOLO II Forme di gestione impianti sportivi

- Articolo 5 Modalità di Gestione
- Articolo 6 Modalità per il rilascio delle concessioni in uso
- Articolo 7 Concessionari e ordine di priorità nelle assegnazioni
- Articolo 8 Palestre scolastiche comunali
- Articolo 9 Sospensione delle concessioni in uso
- Articolo 10 Utilizzo straordinario degli impianti
- Articolo 11 Revoca delle concessioni in uso

TITOLO III Concessioni in gestione e in autogestione

- Articolo 12 Principi generali
- Articolo 13 Assegnatari delle concessioni in gestione
- Articolo 14 Procedura di assegnazione delle concessioni in gestione
- Articolo 15 Budget di gestione
- Articolo 16 Oneri finanziari
- Articolo 17 Contabilità e rendiconto
- Articolo 18 Autogestione
- Articolo 19 Durata delle concessioni
- Articolo 20 Revoca delle concessioni
- Articolo 21 Pubblicità
- Articolo 22 Esito infruttuoso delle procedure di selezione
- Articolo 23 Modalità particolari di gestione connesse a investimenti di soggetti terzi

TITOLO IV Responsabilità e obblighi dei concessionari

- Articolo 24 Responsabilità civile dei concessionari
- Articolo 25 Obblighi dei concessionari
- Articolo 26 Furti e ammanchi
- Articolo 27 Manifestazioni pubbliche
- Articolo 28 Installazioni attrezzature
- Articolo 29 Vigilanza

TITOLO V Norme transitorie e finali

- Articolo 30 Modalità riscossione tariffe
- Articolo 31 Abrogazione e norme finali
- Allegato A Elenco degli impianti sportivi comunali

TITOLO I

Disposizioni Generali

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune, o comunque in disponibilità, a qualsiasi titolo, dello stesso.
2. Le modalità di concessione in uso e gestione degli impianti sportivi comunali sono conformati alle disposizioni di legge ed a quanto stabilito dalla legge Regionale 11.05.2015 n.8 in materia di attività motoria e sportiva e dal presente regolamento.

Articolo 2 - Finalità

1. Il Comune di San Giorgio in Bosco ha tra le sue finalità la promozione dello Sport e dei suoi valori, quale strumento diffuso di forte socializzazione ed accrescimento della qualità della vita, elemento fondamentale per la salute e l'educazione dell'individuo, fattore di inclusione sociale e di pari opportunità.
2. Il Comune riconosce altresì, lo Sport come servizio sociale ed educativo ed intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere sempre più accessibile a tutti i cittadini la pratica delle attività motorie e sportive quale mezzo di educazione e formazione personale e sociale di tutela e miglioramento della salute, di sano impiego del tempo libero.
3. Il Comune inoltre, favorisce l'attività giovanile, l'aggregazione sportiva e l'integrazione dei cittadini, l'accesso alla pratica sportiva da parte di tutti senza distinzione di genere, di abilità, di condizione sociale.
4. Ai sensi dell'art. 90, comma 24, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito sulla base di criteri obiettivi, a tutte le Società ed Associazioni Sportive.
5. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico, improntati alla massima fruibilità da parte dei cittadini, di associazioni e società sportive e, solo strumentalmente a questa, anche di quella ricreativa, volta a favorire e valorizzare la cultura dell'associazionismo che opera senza scopo di lucro nel settore dello sport.

Art. 3 - Classificazione degli impianti

1. Gli impianti sportivi comunali sono classificati in tre categorie generali:
 - a) impianti sportivi di interesse primario;
 - b) impianti sportivi di interesse secondario;
 - c) palestre scolastiche.

2. Gli impianti sportivi di proprietà comunale sono quelli indicati nell'allegato A) al presente Regolamento.
3. Gli impianti sportivi comunali, esistenti a San Giorgio in Bosco sono qualificabili come "privi di rilevanza imprenditoriale" ai sensi dell'art. 24 della L.R. 11 maggio 2015, n. 8 e sono gestiti direttamente dal Comune, ai fini della concessione in uso, ovvero concessi in gestione a budget in base al disposto dell'art. 15 del presente Regolamento.

Articolo 4 - Compiti del Comune

1. Il Comune ha il compito di promuovere, coordinare e disciplinare le attività sportive, secondo i principi di cui al presente Regolamento, con gli atti di indirizzo e di gestione di cui al comma seguente.
2. Per il razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi, gli atti di seguito indicati, sono di competenza di:

a) Giunta comunale:

- ⤴ definisce le tariffe ed il loro aggiornamento per l'uso degli impianti sportivi;
- ⤴ individua gli elementi essenziali e le clausole fondamentali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione degli impianti approvandone relativi schemi di convenzioni – tipo;
- ⤴ svolge ogni altra competenza specifica individuata dalle disposizioni del presente Regolamento;

b) Responsabile di Servizio:

- ⤴ provvede a dare attuazione alla gestione degli impianti e alle concessioni in uso o all'affido delle gestioni nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta;
- ⤴ provvede alla programmazione sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi in relazione all'attività agonistica esercitata;
- ⤴ provvede all'assegnazione in concessione d'uso degli spazi negli impianti secondo quanto previsto dal presente regolamento;
- ⤴ esercita ogni altro compito gestionale relativo al funzionamento degli impianti sportivi comunali.

TITOLO II

Forme di gestione impianti sportivi

Art. 5 – Modalità di gestione

1. Il Comune di San Giorgio in Bosco gestisce gli impianti di sua proprietà nei seguenti modi:
 - a) in forma diretta, anche in convenzione con altri Enti Pubblici;
 - b) in forma indiretta, mediante concessione della gestione degli impianti a terzi.
2. L'affidamento della gestione può avvenire tramite affidamento diretto sulla base dell'art. 4, comma 7, della legge 135/2012 che prevede la possibilità, per le Pubbliche Amministrazioni, di affidamento diretto di beni e servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'art. 90 della legge 289/2002, ai soggetti indicati al comma 29 della citata legge.
3. Gli impianti sportivi comunali non a rilevanza economica sono affidati, privilegiando i soggetti di cui al comma 29 dell'art. 90 della legge 289/2002 e cioè, Federazioni sportive ed enti e associazioni sportive riconosciute dal Coni ed iscritte all'albo delle Associazioni comunali.
4. L'Amministrazione comunale può determinare una riserva annuale di utilizzo di spazi degli impianti affidati in gestione, destinata ad iniziative o manifestazioni proprie o da essa patrocinate.
5. Per ogni impianto devono essere garantiti l'accesso e l'uso per tutti i cittadini secondo la valorizzazione del principio dello sport per tutti, quale pratica ad ogni età con fine sociale e di prevenzione per la salute.
6. Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sono determinate dall'Amministrazione comunale con l'indicazione di un massimo ed esposte all'interno degli impianti.

Articolo 6 - Modalità per il rilascio delle concessioni in uso

1. La procedura per richiedere le concessioni in uso degli impianti sportivi ha inizio con la pubblicazione di apposito avviso a firma del Responsabile del Servizio competente.
2. Le domande dovranno essere presentate nel termine indicato dall'avviso di cui al comma precedente.
3. La procedura di rilascio delle concessioni dovrà avvenire preferibilmente entro il 30 giugno di ogni anno.
4. Il legale rappresentante dell'Associazione, Società, Ente o altro soggetto avente diritto dovrà stipulare con il Responsabile del servizio competente

un protocollo d'intesa che definisca in dettaglio le modalità ed i termini della concessione.

Articolo 7 - Concessionari e ordine di priorità nelle assegnazioni

1. Il Responsabile del Servizio competente rilascia la concessione in uso degli impianti sportivi ai seguenti soggetti:
 - a) Federazioni, Enti di promozione sportiva, Associazioni e Società sportive affiliate a federazioni del Coni che siano iscritte all'albo comunale delle libere forme associative di cui all'articolo 9 dello Statuto Comunale;
 - b) Associazioni, comitati eoi., non rientranti tra quelle previste alla lettera a), che siano iscritte all'albo comunale delle libere forme associative di cui all'articolo 9 dello Statuto Comunale;
 - c) Aggregazioni spontanee di cittadini di San giorgio in Bosco;
 - d) Associazioni e società sportive o altre associazioni e comitati non iscritti all'albo comunale delle libere forme associative;
 - e) Soggetti aventi finalità di lucro.
2. Nel rispetto dell'ordine di priorità di cui al comma precedente, a parità di condizioni si applicano i seguenti criteri di precedenza:
 - a) verrà data preferenza ai richiedenti il rinnovo della concessione per gli stessi spazi temporali (orari e giorni della settimana) concessi per l'anno sportivo precedente;
 - b) nel caso in cui non sia applicabile il criterio di cui al precedente punto a) verrà data preferenza ai soggetti con un maggior numero di iscritti fino a 16 anni di età;
 - c) nel caso in cui non siano applicabili i criteri di cui ai punti a) e b), verrà data preferenza ai soggetti con un maggior numero di anni di attività svolti nel territorio comunale.
3. La durata della concessione in uso è di norma annuale, considerandosi l'annualità, di norma, l'anno sportivo, con decorrenza dal 1° settembre.

Articolo 8 - Palestre scolastiche comunali

1. Le palestre scolastiche comunali sono concesse in uso al di fuori dell'orario scolastico a norma delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 4 agosto 1977, n. 517.
2. Relativamente alle attività di questo articolo, le Federazioni, le Società e gli enti organizzatori dovranno provvedere autonomamente alla pulizia ed alla custodia della palestra, fatto salvo quanto stabilito con diversa disposizione dall'Amministrazione Comunale.

3. I concessionari sono, in ogni caso, vincolati ad usare i locali e le attrezzature scolastiche per l'uso per cui viene rilasciata la concessione.
4. I concessionari devono comunque, e senza deroga alcuna, restituire dopo l'uso, locali e attrezzature pienamente funzionanti e idonei per il loro normale svolgimento scolastico.
5. Ai frequentatori della palestra è fatto assoluto divieto di accedere ai locali della scuola.

Articolo 9 - Sospensione delle concessioni in uso

1. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di sospendere temporaneamente l'assegnazione o di modificarne gli orari ed i turni, ove si rendesse necessario per lo svolgimento di manifestazioni di particolare rilievo o per cause di forza maggiore, per esigenze di ordine tecnico e di manutenzione degli impianti.
2. Nei casi di cui al comma 1, il concessionario non potrà pretendere alcun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.

Articolo 10 - Utilizzo straordinario degli impianti

1. Ogni utilizzazione straordinaria e non programmata degli impianti sportivi può essere autorizzata dal Responsabile del Servizio competente.

Articolo 11 - Revoca delle concessioni in uso

7. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o nell'atto di concessione, la concessione potrà essere revocata, fermo restando l'obbligo per il concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.

8. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione in uso per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsivoglia titolo il concessionario.

9. Il Responsabile del Servizio competente, ha facoltà di revocare le concessioni in uso ovvero di non procedere a rilasciare concessioni in uso quando i concessionari o i richiedenti la concessione in uso risultino:

- a) morosi nel pagamento delle tariffe in uso, fatta salva l'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale, su proposta dei Concessionari, di un piano di rientro;

- b) trasgressori delle norme del presente Regolamento;
- c) portatori di danni intenzionali o derivanti da negligenze alle strutture ed attrezzature degli impianti sportivi;
- d) di aver utilizzato impropriamente le attrezzature, non aver rispettato gli orari assegnati, aver tenuto un comportamento non idoneo.

TITOLO III

Concessione in gestione e in autogestione

Articolo 12 - Principi generali

1. Fatta salva la possibilità da parte dell'Amministrazione Comunale di una gestione diretta, la gestione degli impianti sportivi può essere affidata a terzi, nel rispetto delle norme di cui al presente titolo.
2. L'affidamento della gestione a terzi costituisce uno strumento finalizzato a conseguire i seguenti obiettivi:
 - a) la valorizzazione dell'attività sportiva nell'area territoriale di riferimento;
 - b) la valorizzazione degli impianti come poli attrattivi in senso ampio per la comunità locale;
 - c) il potenziamento delle attività aggregative, rivolte in particolare alla fascia di popolazione giovanile, nel territorio comunale.

Articolo 13 - Assegnatari delle concessioni in gestione

1. Gli impianti sportivi comunali sono concessi in gestione a società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, nonché a consorzi e associazioni tra i predetti soggetti.
2. La gestione degli impianti sportivi può essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, in possesso di idonei requisiti, esclusivamente nel caso di esito infruttuoso delle modalità d'affidamento di cui al successivo art. 14.

Articolo 14 - Procedura di assegnazione delle concessioni in gestione

1. La concessione a terzi della gestione di impianti sportivi è riservata ai soggetti indicati all'articolo 13.
2. Per l'individuazione dell'assegnatario si procederà mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 26, comma 3, della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8.
3. Nel caso di esito infruttuoso della procedura di gara di cui al comma precedente l'Amministrazione può affidare la concessione mediante affidamento diretto con uno o più dei soggetti indicati dall'articolo 13.
4. Si può procedere ad affidamento diretto, previa deliberazione della Giunta Comunale, qualora ricorra almeno uno dei seguenti presupposti:
 - a) presenza sul territorio di riferimento dell'ente locale di un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile nell'impianto;
 - b) presenza sul territorio di riferimento dell'impianto sportivo di società e altri soggetti di promozione sportiva operanti tramite un unico soggetto sportivo.

Articolo 15 - Budget di gestione

1. Nel caso di concessione in gestione di un impianto sportivo, qualora i ricavi del gestore siano inferiori ai costi di esercizio, potrà essere riconosciuto al Concessionario un "budget d'impianto" forfetario (corrispettivo annuo di gestione).
2. Il budget è volto a concorrere alle spese di conduzione, determinato sulla base dei presunti costi di esercizio a carico del gestore e dei presunti ricavi che il gestore può ottenere con:
 - l'applicazione delle tariffe in uso stabilite dal Comune;
 - i ricavi derivanti dall'esercizio nell'ambito dell'impianto di eventuali attività collaterali;
 - i ricavi derivanti dalla pubblicità.
3. Il costo d'impianto è determinato sulla base dei valori dei costi dell'anno precedente o comunque determinandoli ove non disponibili tenendo conto:
 - a) dei consumi;
 - b) della quota costo personale, in dipendenza della tipologia della struttura;
 - c) della manutenzione ordinaria;
 - d) degli eventuali oneri di manutenzione straordinaria posti a carico del gestore.
4. La differenza tra costo d'impianto ed entrata costituisce il budget d'impianto

5. Le attività collaterali e quella pubblicitaria saranno oggetto di specifiche valutazioni sulla loro redditività commerciale, tenuto conto anche dello stato dei locali, della funzione aggregativa, delle quotazioni di mercato e di ogni altro elemento disponibile.

6. Il budget può consistere, oltre che in un contributo finanziario, anche nell'assunzione diretta, da parte del Comune, di costi di esercizio relativi a consumi nella misura stabilita dal bando per la concessione dell'impianto

Articolo 16 - Oneri finanziari

1. Nella concessione a terzi della gestione di impianti sportivi comunali saranno a carico del Concessionario tutti i costi di esercizio e precisamente:

- Utenze e consumi in genere;
- Personale quantitativamente e qualitativamente idoneo alla gestione;
- Rimborsi spese per attività di volontariato;
- Oneri fiscali ed assicurazioni;
- Manutenzione ordinaria delle strutture, il cui ambito dovrà essere specificato nelle convenzioni dei singoli impianti sulla base di quanto riportato nell'allegato B) al presente Regolamento.

2. Rimane a carico dell'Amministrazione comunale:

- La manutenzione straordinaria, fatta salva la possibilità di stabilire nel bando di concessione determinati oneri di investimento a carico del gestore, ai fini di cui al comma 3 del successivo art. 19;
- Eventuali incrementi ISTAT del budget d'impianto, se previsti dalla convenzione.

Articolo 17 - Contabilità e rendiconto.

1. Nel caso in cui sia riconosciuto il budget di gestione, il concessionario è tenuto a presentare annualmente un rendiconto economico finanziario della gestione.

2. Tale rendiconto deve essere corredato dal prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati e dal prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

Articolo 18 - Autogestione

1. La struttura sportiva potrà anche essere concessa in totale autogestione, previo pagamento di un canone, ai soggetti di cui all'art. 13, nonché ad altri

soggetti aventi finalità di lucro. In tal caso il soggetto interessato potrà organizzare le attività senza vincoli tariffari.

2. Nell'autogestione totale sono a carico del Concessionario tutti gli oneri di gestione dell'impianto, salvo la manutenzione straordinaria che resta a totale carico dell'Ente proprietario.
3. L'individuazione del gestore avverrà mediante procedura ad evidenza pubblica.

Articolo 19 - Durata delle concessioni

1. La durata massima delle concessioni di cui al presente titolo è stabilita in tre anni.
2. La Giunta comunale potrà formulare specifici indirizzi sulla durata della concessione e quando, a seguito di ampliamenti e modifiche all'impianto, esistano nuove strutture da porre in concessione.
3. La concessione può avere durata maggiore di quella di cui al comma 1 qualora essa sia funzionale alla valorizzazione dell'immobile attraverso migliorie, adattamenti o manutenzioni straordinarie, sulla base di specifica istruttoria tecnica dei competenti uffici del Comune. La durata della concessione, in tali casi, sarà stabilita tenendo conto dell'impegno finanziario che il concessionario dovrà sostenere.

Articolo 20 - Revoca delle concessioni

1. Le concessioni di cui al presente titolo sono revocate dal Responsabile del Servizio competente quando:
 - a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute dei cittadini;
 - b) i pagamenti del canone, ove dovuto, sono effettuati dal concessionario con un ritardo superiore a tre mesi, fatta salva l'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale, su proposta dei Concessionari, di un piano di rientro;
 - c) i concessionari siano morosi nel pagamento delle tariffe in uso, fatta salva l'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale, su proposta dei Concessionari, di un piano di rientro;
 - d) la manutenzione ordinaria e gli interventi di messa in sicurezza non sono eseguiti a regola d'arte, e ciò rechi pregiudizio allo stato di conservazione degli impianti;
 - e) i concessionari abbiano commesso gravi violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento;
 - f) negli altri casi individuati con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 21 Pubblicità

1. Il Concessionario potrà essere autorizzato ad installare all'interno dell'impianto attrezzature pubblicitarie previa individuazione degli spazi, della tipologia e del dimensionamento di tali attrezzature.
2. Il Concessionario è responsabile della manutenzione e del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni possono derivare a terzi, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.
3. Si applica la vigente normativa in materia di imposta comunale sulla pubblicità.

Articolo 22 - Esito infruttuoso delle procedure di selezione

1. Nel caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione per l'affidamento della gestione, l'Amministrazione Comunale potrà procedere ad affidamento diretto.

Articolo 23 - Modalità particolari di gestione connesse a investimenti di soggetti terzi

1. L'Amministrazione può fare ricorso a procedure previste dalla normativa vigente che consentano il coinvolgimento di qualificati soggetti privati, anche con configurazione imprenditoriale, per la realizzazione, con risorse proprie degli stessi, di impianti sportivi e per la gestione successiva degli stessi, quali:
 - a) procedure di finanza di progetto (project financing);
 - b) procedure di concessione di costruzione e gestione;
 - c) altre procedure per lo sviluppo di interazioni di partenariato pubblico-privato.
2. In relazione alle procedure di cui al precedente comma 1 l'Amministrazione può definire elementi regolativi che consentano ai soggetti gestori di rapportarsi in modo ottimale al sistema sportivo locale, anche valorizzando il contributo operativo e gestionale delle associazioni sportive.

TITOLO IV Responsabilità e obblighi dei concessionari

Articolo 24 - Responsabilità civile dei concessionari

1. I concessionari si assumono ogni responsabilità per danni propri o a terzi durante lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto sportivo.
2. I concessionari si assumono inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione Comunale, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.
3. I concessionari dovranno rifondere all'Amministrazione Comunale tutti i danni provocati all'impianto e alle attrezzature, nella misura che sarà stabilita dall'Ufficio Tecnico Comunale, in dipendenza dall'uso dell'impianto durante la concessione in uso o in gestione, non derivanti dalla normale usura.

Articolo 25 - Obblighi dei concessionari

1. I concessionari sono obbligati ad osservare e a fare osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, alle attrezzature e a terzi.
2. I concessionari sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento o inconveniente, che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le cose che per le persone. In caso di mancata segnalazione sarà ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo concessionario che ha utilizzato la struttura.
3. I concessionari dovranno rifondere al Comune tutti i danni provocati all'impianto e alle attrezzature, nella misura che sarà stabilita dall'Ufficio Tecnico Comunale, in dipendenza dall'uso dell'impianto durante la concessione in uso o in gestione, non derivanti dalla normale usura.

Art. 26 - Furti e ammanchi

1. L'Amministrazione Comunale e gli eventuali incaricati comunali della custodia e della vigilanza degli impianti sportivi, non rispondono di eventuali ammanchi, o furti, che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti e dei danni che dovessero derivare agli utenti o a terzi nello svolgimento delle attività sportive.

Articolo 27 - Manifestazioni pubbliche

1. In caso di manifestazioni pubbliche i Concessionari dovranno provvedere a loro cura e spese:
 - a) a compiere quanto prescritto dalle autorità di P.S. e dalle altre autorità competenti, per il regolare svolgimento delle manifestazioni;
 - b) ad assicurare i servizi di vendita dei biglietti e di controllo degli ingressi in caso di manifestazioni a pagamento;
 - c) a provvedere al servizio sanitario.
2. Ai Concessionari è fatto obbligo di assumersi ogni responsabilità, esonerando l'Amministrazione Comunale, per qualsiasi fatto avvenuto nell'impianto sportivo, prima, durante e dopo la manifestazione e per danni a persone o cose, in dipendenza dell'uso dell'impianto nel periodo sopra specificato anche da parte del pubblico.
3. Per le manifestazioni, sia di carattere sportivo che extrasportivo, che prevedono l'installazione di particolari attrezzature assenti nell'impianto, il Concessionario dovrà presentare all'Amministrazione Comunale apposita richiesta di autorizzazione e in caso di accoglimento, dovrà provvedere alla fornitura, montaggio e smontaggio a propria cura e spese, fulto questo dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile, immediatamente prima e dopo lo svolgimento della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività successive. Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature dovranno svolgersi sotto il controllo del personale tecnico dell'Amministrazione Comunale, per valutare eventuali danni arrecati a persone o cose durante queste operazioni, di cui il Concessionario è tenuto a rispondere.
4. E' vietato organizzare manifestazioni con la presenza di pubblico se non negli impianti debitamente collaudati ed omologati secondo le prescrizioni di legge.

Articolo 28 - Installazione attrezzature

1. Per le manifestazioni, sia di carattere sportivo che extrasportivo, che prevedono l'installazione di particolari attrezzature assenti nell'impianto, il Concessionario dovrà presentare all'Amministrazione Comunale apposita richiesta di autorizzazione e in caso di accoglimento, dovrà provvedere alla fornitura, montaggio e smontaggio a propria cura e spese. Tutto questo

dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile, immediatamente prima e dopo lo svolgimento della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività successive.

2. Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature dovranno svolgersi sotto il controllo del personale tecnico dell'Amministrazione Comunale, per valutare eventuali danni arrecati a persone o cose durante queste operazioni, di cui il Concessionario è tenuto a rispondere.

Articolo 29 - Vigilanza

1. Il Comune ha ampia facoltà di provvedere, nel modo che ritiene più adeguato, alla vigilanza sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature da parte del Concessionario.
2. I Concessionari sono tenuti a fornire agli incaricati comunali alla vigilanza e al controllo la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti necessari ed esibendo la richiesta documentazione. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e di diritti che possano competere al Comune, i Concessionari devono immediatamente uniformarsi alle decisioni dell'incaricato comunale alla vigilanza e al controllo.

TITOLO V Norme transitorie e finali

Articolo 30 - Modalità di riscossione delle tariffe

1. Quando gli impianti sportivi sono concessi in gestione a terzi nelle forme previste all'articolo 17 del presente Regolamento, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario della gestione.

Articolo 31 - Abrogazioni e norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on line.

ALLEGATO A)

ELENCO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

IMPIANTI DI INTERESSE PRIMARIO

NESSUNO

IMPIANTI DI INTERESSE SECONDARIO

CAMPO SPORTIVO "DINO TRENTO"

PALAZZETTO DELLO SPORT VIA VIVALDI

CAMPI DA BEACH-VOLLEY E CALCETTO IN VIA VIVALDI

PALESTRE SCOLASTICHE

PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DI SECONDO GRADO

PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DI PAVIOLA